

VERBALE N° 83/XX SESS.

Seduta ordinaria del 17 novembre 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 15.00, previa convocazione in data 13 novembre 2025 prot.12078 del Presidente ing. Domenico Perrini, integrata con nota prot. 12172 del 15 novembre 2025, si è riunito il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in seduta ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Criteri di adeguamento del bilancio 2025 e di impostazione del bilancio preventivo 2026 ai sensi del parere del Collegio dei Revisori Legali - Relatore Cons. Tesoriere;
- 1bis) Revisione Testo Unico formazione – Relatore Cons. Scappini;
- 2) Comunicazioni del Presidente;

Sono presenti i Consiglieri:

cognome	nome	carica	presente	assente giustificato	assente
Perrini	Angelo Domenico	Presidente	X		
Vaudano	Remo Giulio	V.P. Vicario		X	
Masciovecchio	Elio	V. Presidente	X		
Margiotta	Giuseppe Maria	C. Segretario	X*		
Sassetti	Irene	C. Tesoriere	X*		
Cappiello	Carla	Consigliere	X		
Catta	Sandro	Consigliere	X*		
Chiarolini	Ippolita	Consigliere	X		
Condelli	Domenico	Consigliere		X	
Cosenza	Edoardo	Consigliere		X	
Monaco	Felice	Consigliere	X		
Petrillo	Tiziana	Consigliere	X*		
Romagnoli	Alberto	Consigliere	X*		
Savio	Deborah	Consigliere	X		
Scappini	Luca	Consigliere	X*		

* da remoto

Per brevità viene prelevato il punto 1bis).

Punto 1bis o.d.g.) Revisione Testo Unico formazione – Relatore Cons. Scappini;

Si riprende la discussione sul punto 4.12 del T.U. Formazione, sulla base del testo sintetizzato dalla Cons. Savio a valle della seduta del 14 novembre u.s.

La Cons. Cappiello propone di cambiare nella frase “La co-organizzazione di attività formative esige la conclusione di una preventiva convenzione ad hoc per ogni singola iniziativa, anche qualora sia stipulata tra due o più Ordini territoriali” la parola “convenzione” con “accordo”. Dopo breve discussione la proposta non viene accolta.

Prima di proseguire, il Cons. Scappini chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione:

«Relativamente all'interpretazione del punto 4.4, approvato nella scorsa seduta di consiglio, l'Ing. Scappini dichiara che: "Alla luce delle indicazioni ricevute dai nostri consulenti legali relative norme vigenti in materia di formazione professionale continua degli Ingegneri, si dichiara che l'intero Testo Unico deve conformarsi ai principi ivi richiamati, e in particolare per i provider, in conformità all'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e del relativo parere ministeriale, l'autorizzazione rilasciata dal CNI ai provider privati ha portata nazionale, non essendo prevista – né desumibile dal quadro normativo – alcuna limitazione territoriale quale condizione di legittimità dell'autorizzazione stessa. L'eventuale dimensione territoriale degli eventi potrà essere valutata dal singolo provider in rapporto alle caratteristiche dell'evento formativo, ma non può essere prevista ex ante come vincolo generalizzato. Diversamente dai provider privati, gli Ordini territoriali sono enti la cui attività istituzionale è per sua natura limitata al territorio di riferimento. La promozione di eventi formativi con efficacia extraterritoriale da parte di un Ordine, al di fuori delle attività svolte in co-organizzazione, costituirebbe interferenza indebita nell'ambito di competenza spettante agli altri Ordini. In merito alla co-organizzazione l'eventuale ampliamento del territorio di efficacia di un evento organizzato da un Ordine può avvenire solo tramite una co-organizzazione reale, consapevole e formalmente perfezionata tra tutti gli Ordini che vi aderiscono.

Pertanto la co-organizzazione (convenzione od altro termine ad esso assimilabile) deve essere preliminare, effettiva e fondata su un accordo espresso; non è ammesso il ricorso a meccanismi di "silenzio-assenso" o equivalenti; l'invio di una PEC da parte dell'Ordine proponente non può generare automaticamente il diritto di estendere l'evento al territorio di altri Ordini in assenza di un'adesione esplicita da parte di questi ultimi; un simile automatismo contrasterebbe con i principi espressi dal parere legale e con l'assetto di competenze previsto per gli Ordini territoriali».

Il Cons. Segretario conferma che non è previsto in alcun caso il silenzio-assenso, che contrasterebbe con il significato stesso di un qualsivoglia forma di co-organizzazione.

Dopo ampia discussione, con la partecipazione attiva di tutti i Consiglieri, viene data lettura del testo dell'articolo 4.12 modificato come segue, che viene posto in votazione.

4.12 RICONOSCIMENTO CREDITI PER FORMAZIONE EROGATA DAL DATORE DI LAVORO (FORMAZIONE AZIENDALE)

Qualora un Ente o un'azienda, pubblico/a o privato/a, intenda erogare autonomamente attività di formazione professionale continua ai propri dipendenti ingegneri iscritti all'Albo, i relativi CFP potranno essere riconosciuti previa sottoscrizione di apposita convenzione con il CNI, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale. Tale convenzione definirà i reciproci obblighi e modalità, tra cui la presentazione del piano formativo e il rispetto delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte del CNI a seguito di istruttoria.

Le attività di formazione così erogate sono riservate esclusivamente ai dipendenti dell'Ente o Azienda, o, previa autorizzazione del CNI, anche ai dipendenti afferenti ad altra società del medesimo Gruppo. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, preventivamente autorizzati dal CNI, sarà possibile derogare consentendo la partecipazione e l'attribuzione dei CFP anche a favore di Iscritti non dipendenti dell'Ente o Azienda, che abbiano con lo stesso Ente o Azienda rapporti continuativi debitamente documentati.

Resta inteso che, qualora l'attività formativa sia invece erogata da un Ordine territoriale in cooperazione con un Ente o un'azienda pubblica o privata, l'Ordine territoriale assume la responsabilità scientifica dell'evento provvedendo alla formalizzazione dell'incarico dei docenti,

al caricamento dei relativi contratti in piattaforma e all'assegnazione dei CFP ai partecipanti secondo le modalità previste dal Regolamento e dal Testo Unico.

Il testo viene approvato con 8 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti (Sassetti e Chiarolini).

Il Cons. Scappini esprime voto contrario chiedendo di mettere a verbale la seguente dichiarazione: "L'Ing. Scappini vota contro la nuova formulazione dell'art.4.12 perché potrebbero crearsi situazioni di poca trasparenza tra i rapporti tra Enti/Aziende non autorizzati ai sensi dell'art.7, comma 2 del DPR 137/2012 ed Ordini territoriali. Desidero allegare il testo formulato dagli uffici, che mi trovava concorde:

4.12 Riconoscimento crediti per formazione erogata dal datore di lavoro (formazione aziendale)

Il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate da Enti o Aziende di livello territoriale (cioè aventi sede e ambito di attività a livello di singola provincia) o nazionale (con presenza di proprie sedi o ambito di attività in almeno due Province) a iscritti che svolgono al loro interno attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico, sia in quello privato, è ammissibile a condizione che l'Ente o l'azienda in questione operi convenzione con il CNI. Nel caso di Enti o Aziende di livello territoriale, la convenzione dovrà essere sottoscritta anche dall'Ordine territoriale di riferimento, al quale spetterà l'attività di istruttoria per le autorizzazioni degli eventi, l'acquisizione dei relativi diritti di segreteria e l'attività di vigilanza ai sensi dell'Art.7, comma 6 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale.

Agli Enti/Aziende compete la gestione degli eventi in piattaforma e il caricamento dei partecipanti. Le attività di formazione così erogate sono riservate esclusivamente ai dipendenti dell'Ente o Azienda, o, previa autorizzazione del CNI, anche ai dipendenti afferenti ad altra società del medesimo Gruppo. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, preventivamente autorizzati dal CNI, sarà possibile derogare consentendo la partecipazione e l'attribuzione dei CFP anche a favore di Iscritti non dipendenti dell'Ente o Azienda, che abbiano con lo stesso Ente o Azienda rapporti continuativi debitamente documentati e ad un numero concordato di iscritti dell'Ordine territoriale coinvolto. Resta riservata al CNI la facoltà di concludere, a livello nazionale, convenzioni-quadro con rappresentanze nazionali di Enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali, soggetti privati. È possibile riconoscere crediti formativi agli eventi organizzati dal datore di lavoro con l'utilizzo di docenti non dipendenti della stessa azienda solo nel caso in cui essi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l'azienda o sia in vigore una convenzione con l'Ente/azienda in cui prestano lavoro. In ogni caso è esclusa l'intermediazione di soggetti terzi non autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento. Le attività formative di un Ente o di un'azienda, erogate ai rispettivi dipendenti in assenza di convenzione con il CNI o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, saranno riconoscibili esclusivamente ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno previsti per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'Allegato A (autocertificazione 15 CFP). Non è possibile riconoscere CFP per eventi commissionati direttamente ad enti o aziende che non siano Provider. Resta inteso che i soggetti autorizzati ai sensi del comma 2 dell'art.7 del DPR 137/2012 possono organizzare eventi a favore di Enti o Aziende, con il rilascio di CFP a favore degli iscritti in conformità alle disposizioni del presente Testo Unico."

Il Cons. Catta vota contrario con la seguente motivazione: "Voto contro la nuova formulazione del 4.12 perché elimina la previsione di includere l'Ordine Territoriale tra i sottoscrittori delle convenzioni con enti e aziende territoriali, così come quella di destinare ad esso i diritti di segreteria, e perché non garantisce più agli Ordini la possibilità di indicare i propri iscritti per la partecipazione agli eventi formativi".

La Cons. Petrillo vota favorevole ma avrebbe preferito una formulazione più esaustiva.

A questo punto, la Cons. Savio propone delle modifiche del testo dell'art. 4.11 – Esoneri, ma il Consiglio ritiene non necessario affrontare modifiche che non siano esclusivamente correzioni materiali. Chiede, inoltre, che sia deliberata una proroga fino al 1° gennaio 2026 per l'entrata in vigore del nuovo testo unico, il Consiglio non accoglie la proposta.

Punto 1 o.d.g.) Criteri di adeguamento del bilancio 2025 e di impostazione del bilancio preventivo 2026 ai sensi del parere del Collegio dei Revisori Legali - Relatore Cons. Tesoriere

La Cons. Tesoriere illustra i passaggi fatti finora.

Il 30 giugno c'è stata l'approvazione bilancio consuntivo 2024, alla luce dei pareri espressi dal prof. Grandis il 20/6 e successiva integrazione del 28/6.

Nel primo parere Grandis non evidenzia necessità di assestamento del bilancio, lo evidenzia il 28, c'è stata informativa del parere dei revisori, che si erano espressi in maniera positiva al bilancio, ma il 24 giugno fanno una nota nella quale evidenziano necessità di fare assestamento del bilancio previsione 2025.

A luglio ci sono state 2 riunioni con i due collegi revisori, e gli uffici da settembre hanno iniziato a lavorare sull'assestamento di bilancio. In ausilio agli uffici è stato chiesto un parere al Prof. Ricotta.

La proposta di assestamento cambia profondamente l'illustrazione dei nostri bilanci, perché introduce la parte della formazione che non c'era, ad eccezione degli importi relativi all'autocertificazione. D'altra parte, il bilancio preventivo è stato fatto a dicembre 2024, prima della convenzione e prima della relativa rendicontazione da parte della Fondazione.

Rendicontazione e nuova convenzione comportano questo assestamento.

Legge i quesiti fatti e i relativi pareri del Collegio dei Revisori e del prof. Ricotta.

La Consiglieria Chiarolini prende atto che i pareri ricevuti dal CNI e dalla Fondazione effettuano assunzioni su principi contabili, ma che permangono soluzioni alternative e che è necessario individuare una soluzione contabile percorribile, al fine di prendere una decisione. Chiede cortesemente che la proposta del bilancio di previsione sia accompagnata dall'andamento del consuntivo infrannuale, per le opportune valutazioni di Consiglio.

Il Cons. Monaco propone di mettere al voto la volontà del Consiglio di fare l'assestamento di bilancio preventivo 2025, e di procedere dal 1° gennaio 2026 con la nuova impostazione: fatturazione dei proventi della formazione effettuata dal CNI e pagamento delle spese e del compenso pattuito ex ante alla Fondazione.

Il Segretario Margiotta ricorda che noi ci siamo già vincolati a fare questo assestamento e le modifiche conseguenti dal prossimo anno con la delibera del 30 giugno. Legge i passaggi fondamentali della delibera.

La Cons. Savio ribadisce che è da quando ci siamo insediati che ha sempre votato contrario ai bilanci CNI e Fondazione proprio anche a causa di questa situazione, a suo parere non corretta, degli introiti della Formazione, di competenza del CNI, e invece trattenuti dalla Fondazione, posizione finalmente accolta anche dal Consiglio e confermata dai consulenti.

La Cons. Capiello chiede espressamente che nella variazione di bilancio dalle uscite per la formazione art. 1.4.18 siano sottratte le spese del personale non espressamente dedicato a quelle attività e che siano prive di provvedimenti vincolanti da parte del Direttore Generale, in quanto, se non diversamente comprovato, ricomprese nelle spese di funzionamento della

struttura della Fondazione e, quindi, nel contributo annuale erogato dal CNI in favore della Fondazione medesima,

Il Segretario Margiotta fa presente che l'assestamento di bilancio riguarda ancora la fase di previsione. L'atteggiamento prudentiale, in questa fase, è di prevedere il massimo delle spese attese nell'anno, non il contrario, così da non trovarci nell'ipotesi di spese fuori bilancio. Nel nostro caso l'ultimo dato attendibile è quello che scaturisce dalla rendicontazione 2024, da noi espressamente richiesta alla Fondazione.

La Cons. Tesoriera condivide l'impostazione proposta da Cappiello di predisporre una proposta di assestamento al netto del costo del personale, nei tempi utili per rispettare i termini di legge (30 novembre 2025).

Il Cons. Monaco chiede di fissare la data per il prossimo Consiglio.

Il Cons. Romagnoli rammenta la sua votazione di astensione al bilancio consuntivo, differente dal voto favorevole espresso invece dalla Tesoriera il 30 giugno scorso, tra altro ultimo giorno utile per l'approvazione del Consuntivo 2024, e chiede come mai, prossimi alla scadenza del 30 novembre, non sia stata predisposta la proposta di assestamento.

La Tesoriera replica che in realtà occorre solo andare a modificare i numeri di una tabella. Chiederà ai Revisori quale sarà la decisione migliore.

La Cons. Cappiello afferma che ogni decisione va bene purché sia correttamente argomentata, per cui chiede che ai Revisori venga avanzata in ogni caso una proposta di assestamento con le uscite di cui all'art. 1.4.18 al netto delle spese del personale.

I Consiglieri Catta e Scappini non condividono la necessità di un assestamento e l'intera impostazione proposta dal Consiglio.

Il Segretario Margiotta chiede alla Tesoriera di accertare l'aspetto evidenziato nel parere espresso dai Revisori sull'esistenza o meno di documentazione che comprovi l'effettiva riferibilità dei costi del personale alle attività di Formazione, chiedendole di non ricorrere a ipotesi eccessivamente cautelative, che porterebbero ripercuotersi sugli equilibri complessivi di bilancio.

Viene fissato il prossimo Consiglio il 24 novembre alle 15.00

Punto 3 o.d.g.) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce sui passi avanti fatti per le lauree abilitanti al tavolo tecnico sulla Formazione Universitaria.

Con l'ausilio della Cons. Chiarolini, riassume:

- a valle dell'incontro per il Tavolo Tecnico del MUR si è deciso di fare un incontro operativo CNI-CUN-CRUI-COPI il 13.11.2025
- Il 07.11.2025 incontro on line De Filippis (CNI) - Acierno (CUN-CRUI-COPI) per ricevere e condividere bozza documento
- Il 10.11.2025 trasmissione da parte del CNI della bozza documento rivisto
- Il 11.11.2025 CUN-CRUI-COPI ritrasmettono documento con alcune revisioni

- Il 13.11.2025 incontro operativo CNI-CUN-CRUI-COPI per condividere documento. Punti saldi: - Sezione unica albo con sezione B ad esaurimento
 - Introduzione TPV per rendere abilitante la laurea in ingegneria
 - Definizione criteri per TPV
 - Necessità di rivedere l'organizzazione dei settori essendo gli attuali 3 ormai obsoleti
- il 13-14.11.2025 condivisione nota CNI-CUN-CRUI-COPI da inviare al MUR per aggiornamenti su tavolo operativo del 13.11.2025
- 18.11.2025 convocazione GdL "Attività sulla Formazione Universitaria" del CNI
- 12.12.2025 nuovo incontro tavolo operativo CNI-CUN-CRUI-COP
- Dal 18.11.2025 al 12.12.2025 seguiranno sicuramente più incontri del GdL del CNI per lavorare sulla riorganizzazione dei settori.

OMISSIS

Il Cons. Romagnoli riferisce quanto proposto dagli Ordini di Nuoro e Trieste e ratificato dal Comitato Operativo attività sportive nella seduta del 14 novembre scorso, ovvero la fissazione della data della 1ª fase dei Campionati sportivi nei giorni 4-7 giugno 2026. Questo per consentire risparmi nelle prenotazioni anticipate dei voli da parte dei colleghi che parteciperanno.

La Cons. Petrillo riferisce sulla 13ª Giornata Nazionale della Sicurezza, Roma 26 novembre. Le spese previste sono quelle per l'affitto della sala, del moderatore, del servizio audio e video, del supporto organizzativo e dell'eventuale cena per i relatori e ospiti per circa 20 persone, oltre ad eventuali rimborsi per i relatori. La spesa massima prevista è di circa euro € 25.765,00 oltre l'IVA.

La Cons. Chiarolini si dissocia non potendo effettuare le valutazioni opportune.

Il Consiglio ne demanda agli uffici l'esecuzione.

La seduta è sciolta alle ore 19:00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Giuseppe Maria Margiotta

IL PRESIDENTE
Ing. Angelo Domenico Perrini